



Servizio studi
del Senato

Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 79

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

TITOLO ATTO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica		
NUMERO ATTO	COM(2016)761		
NUMERO PROCEDURA	2016/0376 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	30/11/2016		
DATA DI TRASMISSIONE	1/12/2016		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	27/1/2017		
ASSEGNATO IL	6/12/2017		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	12/1/2017
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 13 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	5/01/2017
OGGETTO	Adeguamento della direttiva 2012/27/UE agli obiettivi di efficienza energetica fissati dal Quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia e agli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima.		
BASE GIURIDICA	Articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le procedure necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Ue in materia di energia, indicati nel paragrafo 1. Tra essi rientrano il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili.		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	La Commissione europea sostiene che il documento in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli Stati membri non sono stati in grado di conseguire da soli in misura sufficiente gli obiettivi di efficienza energetica, il che ha reso necessario un intervento dell'Unione che promuova e agevoli l'adozione di misure a livello nazionale. Il principio di sussidiarietà è inoltre rispettato in quanto resta invariata la flessibilità concessa agli Stati membri nella scelta del mix di politiche e nella modalità di realizzare gli obiettivi fissati per il 2030. La Commissione europea afferma che la proposta è conforme al		

principio di proporzionalità in quanto le modifiche apportate non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

ANNOTAZIONI:

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.

1) CONTESTO NORMATIVO

La proposta in esame, che è collegata alla proposta di direttiva in materia di prestazione energetica dell'edilizia¹, fa parte del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", varato dalla Commissione europea il 30 novembre scorso², a completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito del progetto politico relativo all'"Unione dell'energia", lanciato nel febbraio 2015³. Il pacchetto, che contiene una Comunicazione⁴ e otto proposte legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di *governance* per l'Unione dell'energia, persegue tre obiettivi principali:

- **mettere l'efficienza energetica al primo posto;**
- **conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili;**
- **garantire un trattamento equo ai consumatori.**

L'"**efficienza energetica al primo posto**" rappresenta quindi un principio essenziale per l'Unione dell'energia; la Commissione europea considera l'efficienza energetica come uno dei modi economicamente più efficaci per sostenere la transizione economica prevista dalla [Tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050](#)⁵, e creare crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento.

In materia di efficienza energetica l'Unione europea persegue i seguenti obiettivi: un miglioramento del 20% da raggiungere entro il 2020 e del 27% entro il 2030. Quest'ultimo obiettivo, che è **indicativo**, sarà riesaminato nel 2020 con l'intento di innalzarlo al 30%, come stabilito dal [Quadro 2030 per l'energia e per il clima](#), adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014. Il Parlamento europeo, nella [risoluzione "Verso un'Unione europea dell'energia"](#), adottata nel dicembre 2015 ha chiesto l'introduzione di un obiettivo vincolante del 40%.

L'[Accordo di Parigi sul clima](#), siglato il 12 dicembre 2015 fissa un obiettivo a lungo termine volto a limitare l'aumento della temperatura ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali con l'intento di contenerlo **entro 1,5°C**. A tal fine l'Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno del **40% entro il 2030**⁶.

¹ [COM\(106\)765](#) sulla quale si veda la [Nota n. 80](#).

² Si veda al riguardo il [Comunicato stampa](#) della Commissione europea.

³ L'Unione dell'energia, che rappresenta una delle 10 priorità della Commissione Junker, si basa cinque dimensioni strettamente collegate tra di loro: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; un mercato dell'energia completamente integrato; l'efficienza energetica come strumento di moderazione della domanda; la decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività.

⁴ Comunicazione "Energia pulita per tutti gli europei", [COM\(2016\)860](#).

⁵ La Tabella di marcia è stata adottata dalla Commissione europea nel 2011 e prevede il taglio delle emissioni di gas a effetto serra dell'80% rispetto al 1990 basato esclusivamente su riduzioni interne. Il percorso sarebbe diviso in tappe che prevedono una riduzione del 40% entro il 2030 e del 60% entro il 2040. Il documento mostra anche come i principali settori responsabili delle emissioni in Europa (generazione di energia, industria, trasporti, costruzioni) possano affrontare la transizione verso un'economia innovativa a basse emissioni di carbonio in maniera efficiente.

⁶ Tale obiettivo riprende gli elementi del Quadro 2030 per l'energia e per il clima.

Si ricorda inoltre che nell'ambito degli obiettivi dell'[Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile](#), adottata nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, **l'obiettivo 7** prevede di **garantire** a tutti, entro il 2030, **l'accesso universale a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni**.

Tale obiettivo, viene articolato negli specifici obiettivi di: aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale; raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica; rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le **energie rinnovabili**, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l'energia pulita.

Inoltre, si persegue la finalità di espandere, **entro la medesima data del 2030**, l'infrastruttura e **aggiornare la tecnologia** per la fornitura di **servizi energetici moderni e sostenibili** per tutti i **paesi in via di sviluppo**, in particolare per i paesi meno sviluppati, i piccoli Stati insulari, e per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, in accordo con i loro rispettivi programmi di sostegno.

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

Il principale strumento legislativo sull'efficienza energetica in vigore a livello Ue è la direttiva [2012/27/UE](#) che stabilisce un quadro comune volto a garantire il raggiungimento dell'obiettivo relativo al miglioramento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020, fissando anche obiettivi indicativi a livello nazionale.

Per grandi linee la direttiva prevede che:

- gli Stati membri assicurino, mediante regimi obbligatori o misure alternative, che entro il 31 dicembre 2020 i fornitori e i distributori di energia risparmino ogni anno l'1,5% in più di energia.
- gli Stati membri garantiscano che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE⁷;
- i governi dell'UE acquistino esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica;
- gli Stati membri garantiscano che i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione i loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
- gli Stati membri stabiliscano una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.

La proposta in esame modifica la direttiva 2012/27/UE al fine di **adeguare l'obiettivo di efficienza energetica all'orizzonte 2030**. Essa si prefigge, inoltre, di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento al fine di promuovere il **ruolo attivo dei consumatori** e di potenziare la frequenza dell'informazione mediante l'introduzione dell'**obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore**. Infine, **rafforza le disposizioni riguardanti gli aspetti sociali** dell'efficienza energetica disponendo che gli Stati tengano conto delle condizioni di precarietà al momento di mettere a punto i regimi obbligatori di efficienza energetica o le misure alternative.

La proposta si compone di 4 articoli e di un allegato.

⁷ L'articolo 4 della [direttiva 2010/31/CE](#), relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica, calcolata in base ad una metodologia stabilita, per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.

L'**articolo 1** sancisce le modifiche da apportare alla direttiva 2012/12/UE.

Innanzitutto viene modificato l'**articolo 1** della direttiva al fine di introdurre un **obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30%** per il 2030.

Secondo la Commissione europea tale scelta determinerà numerosi vantaggi per l'Unione europea: ridurrà il consumo di energia finale del 17% rispetto al 2005; aumenterà il PIL di circa lo 0,4% (per un valore pari a 70 miliardi di euro); rafforzerà la competitività delle imprese europee determinando una riduzione media dei prezzi dell'energia elettrica da 161 a 157 euro/mwh; genererà 400.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030, in tutti settori, soprattutto quello **edile**. Inoltre, dovrebbe ridurre i costi delle misure anti-inquinamento e della sanità per un valore compreso tra 4,5 e 8,3 miliardi e migliorare la sicurezza energetica riducendo le importazioni di gas del 12%.

Conseguentemente viene modificato l'**articolo 3** della direttiva in base al quale gli Stati membri dovranno allineare i rispettivi **contributi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo del 2030**, tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non dovrà superare i 1321 Mtoe⁸ di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Tali contributi saranno **notificati alla Commissione europea** nell'ambito dei rispettivi **piani nazionali integrati per l'energia e il clima** secondo le modalità previste dalla proposta di regolamento sulla *governance* dell'energia, facente anch'essa parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".

Si ricorda che nell'ambito del suddetto pacchetto l'atto [COM\(2016\) 759⁹](#), in particolare in base all'articolo 3 della proposta di regolamento sulla *governance* dell'energia, entro il 1° gennaio 2019 gli Stati membri dovranno presentare un **piano energetico e climatico integrato per il periodo 2021-2030** e per i decenni successivi, sulla base di un modello predisposto dalla Commissione europea. Nei piani energetici gli Stati membri dovranno indicare le misure nazionali relative alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia (articolo 7) e una valutazione degli impatti di tali misure per il primo decennio, almeno fino al 2030 (articolo 8). Entro il 1° gennaio 2018 gli Stati membri dovranno elaborare le rispettive bozze dei piani energetici da inviare alla Commissione europea che potrà fornire raccomandazioni sul livello di ambizione degli obiettivi nazionali e su specifiche politiche e misure incluse nel piano (articolo 9). Gli Stati membri dovranno inoltre coinvolgere il pubblico nella preparazione delle bozze dei piani da sottoporre alla Commissione (articolo 10) e dovranno garantire **forme di collaborazione a livello regionale** e con gli Stati membri confinanti nella preparazione e nell'implementazione dei piani (articolo 11).

Viene soppresso l'**articolo 4** della direttiva, che impone agli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. Tali disposizioni sono confluite nella proposta di direttiva sulla prestazione energetica dell'edilizia.

Viene poi sostituito l'**articolo 7** della direttiva relativo ai **regimi obbligatori di efficienza energetica** in base al quale attualmente gli Stati membri devono garantire un risparmio annuo pari a 1,5% in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali fino al 31 dicembre 2020. Il nuovo articolo 7 **estende la portata di questa norma fino al 2030** stabilendo inoltre che gli Stati membri continuino a realizzare nuovi risparmi dell'1,5% per periodi decennali dopo il 2030 a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027, non li ritenga più necessari. Gli Stati membri **potranno contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche** introdotte dopo il 31 dicembre 2020.

La Commissione europea sostiene che l'estensione della portata dell'articolo 7 al 2030 contribuirà a diminuire il consumo di energia e le emissioni di CO₂, oltre a determinare altri miglioramenti della qualità dell'aria.

⁸ Milioni di tonnellate di petrolio equivalente.

⁹ Al momento della redazione della presente scheda l'atto non era ancora disponibile in lingua italiana.

Il calcolo del totale dei risparmi richiesti per il 2020 e il 2030 sarà basato sulle vendite annuali di energia ai consumatori finali rispetto alla media dei tre anni precedenti all'inizio del periodo sottoposto ad obbligo (1° gennaio 2014-31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021-31 dicembre 2030) moltiplicato per 1,5%. **Le modalità di calcolo dei risparmi energetici vengono semplificate** secondo quanto stabilito dal nuovo allegato V, che chiarisce anche quali risparmi possono essere conteggiati ai fini dell'articolo 7. In particolare, **potranno ora essere conteggiati interamente i risparmi energetici ottenuti con misure di ristrutturazione degli edifici**. E' mantenuta la flessibilità che attualmente lascia liberi gli Stati membri di determinare la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo collettivo.

In particolare, purché l'insieme delle opzioni seguenti non superi il 25% del risparmio energetico prescritto, gli Stati membri potranno: effettuare il calcolo usando valori dell'1% nel 2014 e nel 2015, dell'1,25% nel 2016 e nel 2017 e del 15% nel 2018, 2019 e 2020 (questa opzione è valida solo fino al 31 dicembre 2020); escludere dal calcolo l'energia utilizzata da alcune attività industriali coperte dal sistema ETS¹⁰; contabilizzare i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia; contabilizzare i risparmi energetici risultanti da azioni individuali attuate dal 31 dicembre 2008 e che hanno un impatto nel 2020 e oltre. Inoltre, la proposta prevede che gli Stati possano escludere dal calcolo del risparmio energetico la quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili (questa opzione è prevista solo per il periodo 2021- 2030).

Per realizzare i risparmi energetici gli Stati membri attualmente possono istituire dei **regimi obbligatori di efficienza energetica**, oppure adottare **misure alternative** o avvalersi di una combinazione dei due approcci. La proposta in esame **rafforza e chiarisce questa disposizione** ponendo le misure alternative sullo stesso piano dei regimi obbligatori. A tal fine distingue i due approcci mediante l'introduzione di due nuovi articoli, il 7-bis e il 7-ter.

L'articolo 7-bis stabilisce che nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica gli Stati membri designino tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia le parti obbligate che dovranno realizzare cumulativamente i risparmi energetici prescritti. Gli Stati membri dovranno pubblicare annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata. La proposta mantiene la possibilità per gli Stati che optano per i regimi obbligatori di efficienza energetica di consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i **risparmi energetici certificati** realizzati dai fornitori di servizi energetici o da terzi¹¹, purché sia assicurata una procedura chiara e trasparente che miri a ridurre i costi della certificazione. L'articolo 7-bis **rafforza le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica** disponendo che gli Stati membri eseguano degli audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento predisposte dalle parti obbligate. Inoltre, **impone agli Stati membri**, laddove attualmente ciò è facoltativo, **di includere nei regimi obbligatori di efficienza energetica requisiti a finalità sociale** destinati alle famiglie in condizioni di precarietà energetica.

Analogamente l'articolo 7-ter **estende tale obbligo anche nell'ambito delle misure alternative**, stabilendo che in sede di elaborazione di tali misure gli Stati membri tengano conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica.

¹⁰ Si veda al riguardo l'allegato I della [direttiva 2003/87/CE](#) relativa sistema di scambio quote delle emissioni dei gas a effetto serra.

¹¹ Si tratta dei certificati bianchi, noti anche come "Titoli di efficienza energetica" (TEE), ossia titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana nel 2004 e riveduto dal [D.M. 28 dicembre 2012](#).

Ulteriori modifiche alla direttiva riguardano gli articoli da 9 a 11 (nonché l'allegato VII) e sono volte a rafforzare il ruolo dei consumatori, in linea anche con quanto previsto nella Comunicazione "[Un New Deal per i consumatori di energia](#)", presentata dalla Commissione europea nel luglio 2015¹².

Le modifiche proposte mirano a rafforzare il diritto dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni chiare sul proprio consumo di energia: migliorando il *feedback* dato loro mediante sistemi avanzati di misurazione e fatturazione; rendendo gli strumenti avanzati di misurazione, automazione e controllo basati su informazioni in tempo reale un requisito standard per gli edifici del settore dei servizi e dando ai consumatori la possibilità di partecipare alla gestione attiva della domanda e, in questo modo, di risparmiare denaro.

In particolare, vengono modificati gli articoli 9 e 10 riguardanti rispettivamente la misurazione e la fatturazione, al fine di renderli applicabili solo al gas e vengono inseriti gli articoli 9-bis e 10-bis che fanno riferimento alla misurazione, alla misurazione divisionale¹³, alla ripartizione dei costi (articolo 9-bis) e alla fatturazione (articolo 10-bis) per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico.

L'articolo 9-bis stabilisce che entro il **1° gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori** che si installano **siano leggibili a distanza**. Entro il **1° gennaio 2027** i contatori e i contabilizzatori già installati, se sprovvisti, dovranno essere dotati di capacità di lettura a distanza oppure sostituiti.

L'articolo 10-bis prevede che gli Stati membri garantiscano che le informazioni di fatturazione e consumo siano precise e basate sul consumo effettivo per tutti gli utenti finali provvisti di contatori e contabilizzatori, conformemente a quanto previsto dall'Allegato VII-bis. Tale obbligo può essere soddisfatto mediante un sistema di autolettura periodica, in base al quale il cliente finale comunica i dati del proprio contatore al fornitore di energia. Al fine di precisare che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione valgono per i consumatori di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda riforniti da fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale diretto con il fornitore di energia, la proposta in esame utilizza il termine "utente finale" intendendo sia i clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio, sia gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da fonte centrale.

Vengono poi abrogate le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 5 e 8, relative alla trasformazione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia, per includere nuove disposizioni equivalenti nelle proposte legislative relative **all'assetto del mercato dell'energia elettrica**, facente parte del pacchetto Energia pulita¹⁴.

Viene modificato l'articolo 23 che conferisce poteri di delega alla Commissione europea, sopprimendo l'attuale termine per la delega con il periodo quinquennale standard stabilito nella Convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati¹⁵. Tale periodo avrà decorrenza a partire dal **4 dicembre 2017**.

Infine, l'articolo 24 viene integrato al fine di prevedere un **riesame della direttiva entro il 28 febbraio 2024** e successivamente con cadenza quinquennale.

¹² In tale Comunicazione la Commissione europea ha messo a punto una serie di azioni volte a favorire il risparmio di denaro ed energia grazie a una migliore informazione e ad un più ampio margine di scelta in materia di partecipazione ai mercati dell'energia.

¹³ La misurazione divisionale si riferisce alla misurazione del consumo nelle singole unità nell'ambito dei condomini e degli edifici polifunzionali.

¹⁴ COM(2016)864.

¹⁵ La Convenzione fa parte dell'Accordo interistituzionale "[Legiferare meglio](#)" firmato dalle tre istituzioni europee il 13 aprile 2016.

L'**articolo 2** prevede che gli Stati membri recepiscano la direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

L'**articolo 3** stabilisce la tempistica per l'entrata in vigore della direttiva, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'**articolo 4** specifica che tutti gli Stati membri sono destinatari della direttiva.

L'**Allegato** provvede a modificare gli Allegati IV, V e VII della direttiva, e inserisce l'Allegato VII-*bis*.

Nell'Allegato IV, recante la tabella di conversione per il calcolo del tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale, viene modificata la nota 3 al fine di rivedere il coefficiente di base, che passa da 2,5 a 2, per i risparmi di energia elettrica espressi in Kwh, affinché il fattore predefinito di energia primaria (PEF)¹⁶ rispecchi i cambiamenti apportati dall'evoluzione tecnologica e dalla crescente quota di fonti rinnovabili.

L'Allegato V, riguardante i metodi di calcolo dell'impatto dei regimi obbligatori di efficienza energetica viene modificato al fine di rispecchiare l'introduzione degli articoli *7-bis* e *7-ter*. Vengono in particolare ampliati e chiariti i principi da applicare per determinare i risparmi energetici ottenuti (ad esempio occorrerà dimostrare che i risparmi siano aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque e considerare i risparmi derivanti dall'attuazione della legislazione unionale vincolante come risparmi che si sarebbero prodotti comunque e quindi non dichiarabili ai sensi dall'articolo 7). Per quanto riguarda le misure alternative di cui all'articolo *7-ter*, vengono precisati una serie di requisiti, tra cui: che i risparmi energetici prodotti siano verificabili; che la responsabilità di ciascuna parte sia definita chiaramente; che i risparmi siano determinati in modo trasparente; che le parti incaricate presentino una relazione annuale sui risparmi conseguiti; che i risparmi generati da un'azione individuale non siano dichiarati da più parti.

L'Allegato VII, recante i criteri minimi di fatturazione, viene modificato al fine di renderlo applicabile solo al gas, e viene introdotto l'Allegato VII-*bis* recante i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo relativamente al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda. Viene previsto che la fatturazione basata sul consumo avvenga almeno una volta l'anno e che in presenza di contatori o contabilizzatori leggibili a distanza le informazioni siano rese disponibili almeno ogni tre mesi su richiesta dei consumatori finali. Dal 1° gennaio 2022, se sono installati contatori a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo saranno rese ogni mese. Sono inoltre chiarite le informazioni da fornire agli utenti finali, tra cui i prezzi correnti effettivi e il consumo energetico effettivo, il mix di combustibili utilizzato, il raffronto tra il consumo corrente di energia e quello relativo allo stesso periodo dell'anno precedente, i recapiti utili per ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica.

3) PROSPETTIVE NEGOZIALI

La proposta di direttiva sarà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Ue secondo la procedura legislativa ordinaria. Al **Parlamento europeo** è stata assegnata alla Commissione industria, ricerca ed energia. Il **Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia** lo scorso 5 novembre ha svolto una prima discussione informale sul pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" presentato dalla Commissione europea nel corso della riunione.

4) VALUTAZIONE D'IMPATTO E ITER PRESSO GLI ALTRI PARLAMENTI NAZIONALI DELL'UNIONE

I servizi della Commissione europea hanno curato una [valutazione d'impatto](#), disponibile in lingua inglese. Una [sintesi](#) è disponibile anche in lingua italiana. Essa riassume i seguenti aspetti esaminati dalla valutazione di impatto: necessità di agire e valore aggiunto dell'azione a livello europeo;

¹⁶ L'energia primaria è quella che ci viene fornita dalle "fonti", cioè energia che non ha ancora subito alcun processo di trasformazione e conversione.

soluzioni e opzioni strategiche; impatto della soluzione preferita in termini di vantaggi, di costi, di incidenza sulle aziende, sulle PMI e microaziende e sui bilanci delle amministrazioni nazionali.

Per quanto riguarda la necessità di agire la valutazione d'impatto mette in evidenza i seguenti aspetti: l'assenza di un chiaro livello di ambizione in materia di efficienza energetica per il 2030 all'interno della direttiva 2012/27/UE; l'ambiguità che connota la natura della direttiva (vincolante o indicativa) e il fatto che, nel quadro attuale dell'articolo 7 (obblighi di risparmio energetico) e degli articoli da 9 a 11 (misurazione e fatturazione) molte modalità di risparmio energetico pur economicamente sostenibili non sono prese in considerazione.

Posto quindi che si rende necessario un intervento sulla direttiva, il valore aggiunto dell'azione dell'UE risiede nel fatto che gli Stati membri possono orientare più efficacemente le politiche nazionali se gli obiettivi principali vengono concordati a livello dell'Unione.

Per quanto riguarda il livello dell'obiettivo è stata valutata una riduzione dell'energia primaria del 27, 30, 33, 35 e 40% rispetto all'anno di riferimento 2007. E' stata inoltre valutata la natura stessa dell'obiettivo (indicativo o vincolante), sul quale non è emersa un'opzione preferita. Le altre opzioni riguardano in particolare gli articoli 7 e da 9 a 11. In esito alla valutazione sono state preferite quelle risultate più efficaci per conseguire gli obiettivi perseguiti e più coerenti con altri settori della politica dell'Unione in materia di energia e clima. Per l'articolo 7 si tratta dell'opzione n. 3 (proroga dell'articolo 7 al 203 con semplificazione e aggiornamento), mentre per gli articoli da 9 a 11 si tratta dell'opzione n. 2 (chiarimento e aggiornamento delle disposizioni)¹⁷.

Per quanto riguarda l'impatto delle opzioni preferite, nel periodo 2021-2030, un obiettivo del 30% in materia di efficienza energetica consentirebbe un risparmio di 69,6 miliardi di euro sulle importazioni di combustibili fossili, a fronte di un costo di 4.274 miliardi di EUR per un obiettivo di efficienza energetica del 27%. Inoltre, avrà un impatto positivo su occupazione e competitività e sulla sicurezza dell'approvvigionamento. L'opzione n. 2 relativa all'articolo 7 introduce semplificazioni che agevoleranno il conseguimento da parte degli Stati membri dei risparmi richiesti, in particolare quelli provenienti dalla ristrutturazione degli edifici. L'opzione n. 3 per gli articoli da 9 a 11 elimina le ambiguità giuridiche che attualmente ostacolano la corretta attuazione degli obblighi relativi all'energia termica nei condomini e negli edifici polifunzionali e accelera la transizione verso la misurazione intelligente.

In termini di costi, viene evidenziato che le opzioni prescelte non dovrebbero comportare oneri aggiuntivi per gli Stati membri e per le parti obbligate. In termini di incidenza sulle aziende, le PMI, che attualmente sono responsabili del 70% degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, potranno trarre vantaggio sia da maggiori opportunità commerciali sia da bollette energetiche meno care grazie alla riduzione dei consumi. A livello di amministrazioni nazionali, nonostante un possibile aumento delle spese a breve termine dovuto ai finanziamenti iniziali destinati all'efficienza energetica, a lungo termine gli Stati membri beneficeranno di una riduzione dei costi per l'importazione di combustibili e per il consumo di energia, di una riduzione dei costi di riscaldamento e di un impatto positivo sul bilancio dovuto all'aumento dell'occupazione e alla crescita economica.

La proposta è accompagnata inoltre da una serie di documenti di lavoro, per i quali si rinvia alla sezione "Related documents" del sito [IPEX](#).

Al momento della redazione della presente scheda il COM(2016) 761 era all'esame, oltre che del Senato italiano, di 8 Parlamenti/camere nazionali (Senato ceco, Parlamento finlandese, *Bundersat*

¹⁷ Per l'articolo 7 sono state valutate le seguenti opzioni: 1) nessuna disposizione normativa a livello dell'UE ma solo orientamenti; 2) proroga dell'articolo 7 al 2030; 3) proroga dell'articolo 7 al 2030; semplificazione e aggiornamento (ad esempio riguardo a quali risparmi possono essere contabilizzati e alla produzione di energia rinnovabile "in situ" negli edifici); 4) proroga dell'articolo 7 al 2030, aggiornamento e semplificazione dell'aumento del tasso di risparmio.

Per gli articoli da 9 a 11 le opzioni valutate erano: 1) migliore attuazione e ulteriori orientamenti (nessuna disposizione normativa); 2) chiarimento e aggiornamento delle disposizioni, incluso consolidamento delle disposizioni in materia di energia elettrica e gas con la legislazione sul mercato interno dell'energia, al fine di garantire la coerenza.

tedesco, Parlamento greco, Parlamento lituano, Senato polacco, Consiglio Nazionale della Repubblica slovacca, Parlamento svedese). Per maggiori dettagli, si rinvia al sito [IPEX](#).

10 gennaio 2017

A cura di Luana Iannetti e di Patrizia Borgna